



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

REP. N. ___/2021

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIUSEPPE MARIA RIZZI" IN FRAZIONE BALZO DI MONTEGALLO

Codice CUP: H71I18000220004

Codice CIG: _____

* * * *

Nell'anno duemila....., il giorno, del mese di, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.Lgs. n. 50/2016 in modalità elettronica

TRA

il Responsabile del Servizio Sisma - Ufficio Edilizia Pubblica, come da incarico conferito con Decreto del Sindaco n°1 del 11/01/2021, Ing. Andrea Rivosecchi, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 14/04/1985 e domiciliato per la carica in Montegallo (AP), Frazione Balzo Piazza Taliani n.5, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI MONTEGALLO** (Cod. fisc. 00357070440), di seguito denominato anche "appaltante", "committente" o "amministrazione aggiudicatrice";

E

Il/La Sig., nato/a a il, residente a in Via, n. nella sua qualità di dell'Impresa, con sede legale in Via, n. C.F./P.IVA di seguito nel presente atto denominato "appaltatore"

PREMESSO CHE

- che l'opera pubblica oggetto dell'appalto è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

- che l'intervento oggetto del presente appalto è interamente finanziato con contributo della Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni Reggiani nonché con fondi provenienti dagli sms solidali versati sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile (O.C.S.R. n.48/2018);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 12/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dallo Studio Tecnico Gruppo Marche, che presenta il seguente quadro economico:

A) Totale lavori	€ 415.000,00
di cui:	
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 400.000,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00
B) Somme a disposizione	€ 200.000,00
A + B) Totale progetto	€ 615.000,00



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

- con determinazione del Responsabile del Sisma - Ufficio Edilizia Pubblica n. ____ del _____ è stato disposto di attribuire alla SUA Provincia di Reggio Emilia lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b) del DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020, con l'invito rivolto a 10 operatori economici, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 2, del Codice;
- (in caso di impresa singola) che, come da verbale di gara in data, è risultata aggiudicataria l'Impresa che ha conseguito un punteggio di/100 ed ha offerto un ribasso del% (.....). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro....., comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro.....;
- (in caso di RTI) che, come da verbale di gara in data, è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che ha conseguito un punteggio di/100 ed ha offerto un ribasso del% (.....). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro....., comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro.....;
- con Determina/Decreto n. ____ del _____ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data _____ con conseguente aggiudicazione e affidamento dei lavori di cui al presente contratto d'appalto al suddetto aggiudicatario;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina/Decreto n. ____ del _____ di efficacia dell'aggiudicazione; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto;
- con Determinazione del Servizio Sisma – Ufficio Edilizia Pubblica n. ____ del _____ è stato preso atto dell'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto da parte della SUA della Provincia di Reggio Emilia;
- che è scaduto il termine dilatorio per la stipula del contratto in data __/__/20__;
- che in data è stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;
- che l'appaltatore ha trasmesso tutta la documentazione prevista dall'art.90 del D.Lgs.81 del 09.04.2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) necessaria per la stipula del contratto;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta _____ per la stipula del contratto (DURC prot. _____);

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto e soggetti della Stazione Appaltante

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei Lavori di "RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIUSEPPE MARIA RIZZI" IN FRAZIONE BALZO DI MONTEGALLO" secondo la definizione tecnica ed economica risultante dal capitolato speciale e dagli ulteriori elaborati progettuali.
2. L'esecuzione delle opere sarà affidata alla impresa, come sopra meglio generalizzata, la quale con la firma del presente contratto si impegna a rispettarlo integralmente;
3. L'importo complessivo del contratto è pari a € _____ (Importo offerto dall'aggiudicatario per le opere a base di gara soggette a ribasso) di cui oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso pari a e € 15.000,00.
4. Il contratto viene stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera dddd) del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le Parti concordemente dichiarano che per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
6. Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono da intendersi IVA esclusa.
7. Come previsto dall'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010, per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo si riporta di seguito il prospetto delle categorie ritenute omogenee e relativi importi:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	Incidenza (%)
Edifici civili e industriali	OG1	II	€ 329.915,87	79,50%
Impianti tecnologici	OS11	I	€ 85.084,13	20,50%
Totale			€ 415.000,00	

8. Le prestazioni ed i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere svolti secondo i criteri ambientali minimi per gli acquisti e la progettazione previsti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017 (S.O. G.U. n.256 del 6 novembre 2017).
9. I soggetti della stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto sono il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dei lavori, il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché il Collaudatore, che eserciteranno le funzioni e le attività previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
10. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
11. Gli operatori economici che intendono eseguire, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto, o subcontratto, devono essere iscritti all'albo speciale Anagrafe Antimafia degli Esecutori, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del DL 189/2016.



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Art. 1-bis – Miglioramenti Offerti dall'Appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato nell'esecuzione del contratto d'appalto ad apportare tutte le soluzioni migliorative offerte dallo stesso in sede di gara, senza che ciò determini alcun aumento di costi per la stazione appaltante.
2. In particolare l'appaltatore dovrà¹:

.....
.....
.....
.....
.....

Art. 1-ter – Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori (con i compiti indicati dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018), delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall'Appaltatore, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata.
2. L'Appaltatore prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere, con l'avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo della presente comunicazione il Responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori (cfr. Cass. Civ., sez. I, 4 settembre 2017, n. 20723; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 7 marzo 2017, n. 209). In caso di mancata comunicazione il Responsabile unico del procedimento provvederà formalmente con apposito atto di diffida ad adempiere entro un termine di 15 (quindici) trascorso il quale provvederà a comunicare l'avvio per procedimento di risoluzione contrattuale.
3. L'Appaltatore è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusioni, il nominativo del progettista, del Direttore lavori, del Responsabile di cantiere, del Responsabile unico del procedimento. Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.
4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
5. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione delle persone presente in cantiere deve essere tempestivamente notificata al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori.
7. Essendo inerente il presente appalto relativo ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare,

¹ Elencare le proposte migliorative offerte dall'appaltatore in sede di gara.



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione attinenti. In ossequio a tali norme, l'appaltatore, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dei lavori e, in particolare, deve mantenere anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 30 del DL 189/16.

8. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare l'Appaltatore, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'Appaltatore, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o l'Appaltatore in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
9. Le clausole di cui al precedente paragrafo dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.
10. L'Appaltatore assume:
 - a) l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti;
 - b) l'obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
 - c) l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3);
 - d) l'accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3);
 - e) l'obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6);



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

- f) l'impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo;
- g) l'obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5);
- h) l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1);
- i) l'obbligo dell'inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2);
- j) l'obbligo del Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2);
- k) che qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2);
- l) l'Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- m) l'obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- n) l'obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- o) l'obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- p) l'obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- q) l'impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- r) l'impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- s) l'Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'Appaltatore tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- t) l'accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 2 – Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n. emessa da in data per un importo di euro
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 28 è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'originario importo garantito, è svincolato con l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.
7. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **240 (diconsi duecentoquaranta)** naturali e consecutivi, così come indicato dal cronoprogramma di progetto dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del Responsabile unico del procedimento, provvede alla consegna dei lavori nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto e con le modalità indicate nel capitolato speciale.
3. L'ultimazione dei lavori dev'essere immediatamente comunicata per iscritto dall'esecutore al direttore dei lavori ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.
4. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, ai sensi dell'art.12, co. 1, del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, alla data di scadenza del contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento delle lavorazioni di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

Art. 4 - Programma di esecuzione

1. L'appalto dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini indicati nel capitolato speciale.



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

2. L'esecutore nel rispetto delle previsioni generali del progetto relative agli aspetti cronologici dell'esecuzione avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente ultimati nel termine contrattuale di cui al precedente art. 3.
3. I lavori di cui all'art. 1 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dall'appaltante, e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. Fino alla presentazione del programma di esecuzione dei lavori, l'esecutore non può dare inizio ai lavori.
5. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione.
6. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
7. Ritardi nell'andamento dei lavori rilevano tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art.108 D.Lgs. n.50/2016.

Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali dei lavori si osservano le disposizioni dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art.10 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.49/2018.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016 il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri indicati dall'art. 10 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.
3. In ogni caso non dà luogo a sospensioni dei lavori il rallentamento nell'esecuzione delle opere determinato da interventi disposti ed attuati dagli enti proprietari di linee tecnologiche.
4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, la penale pecuniaria è stabilita nella misura del 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo.
5. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
7. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
8. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.
9. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale come previsto nel CSA. In tal caso si applica il comma 5 dell'art.107 del D.Lgs. n. 50/2018.

Art. 6 - Danni da caso fortuito o forza maggiore



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei seguenti limiti: l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 7 – Oneri a carico dell'esecutore

1. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese dell'art.32 del D.P.R. n. 207/2010 nonché tutti gli oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi dei lavori risultanti dall'offerta:
 - a) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
 - b) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'appaltatore, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
 - c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, compresa la segnaletica a norma del Codice della strada;
 - d) le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere e per il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati o non occupati temporaneamente dall'appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
 - e) le spese per le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio operai, depositi temporanei di materiali ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati per quanto non conforme alle previsioni di progetto;
 - f) tutte le spese per ulteriori opere provvisorie e/o dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione dell'opera che non risultino già compresi nella quota relativa ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - g) le spese per accertamenti, verifiche, esperienze, assaggi, prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali, prove tecniche di materiali qualora previsti a carico dell'appaltatore dal capitolato speciale e nei termini risultanti dal medesimo;



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

- h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- i) le spese per la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo compreso tra la loro ultimazione e il certificato di regolare esecuzione/il collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal precedente art. 6;
- j) le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione Lavori in conformità delle previsioni del capitolato speciale;
- k) le spese per la fornitura ed installazione di tabellone delle dimensioni, tipo e materiali stabiliti dalla direzione dei lavori, con le prescritte indicazioni;
- l) nell'esecuzione dei lavori l'esecutore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- m) è fatto obbligo all'esecutore di istruire a proprie spese tutta la documentazione necessaria da presentare alla direzione lavori per l'ottenimento dei certificati di collaudo rilasciati dai competenti enti ed uffici, per qualsivoglia apparecchiatura, attrezzatura ed impianto oggetto dell'Appalto, fermi restando gli obblighi in materia dell'esecutore relativi alle attrezzature di cantiere;
- n) tutte le opere devono essere realizzate previa verifica dei sottoservizi con gli Enti gestori interessati, al fine di evitare rischi di interferenza e garantire l'esatta esecuzione delle opere, come meglio precisato nei piani di sicurezza;
- o) tutti gli oneri e le spese conseguenti per allacci (inclusa eventuale posa di contatori) e consumi per utenze funzionali al cantiere e, in generale all'esecuzione delle opere in appalto; eventuali deroghe al riguardo sono ammesse solo ove espressamente autorizzate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, dalla direzione lavori.
- p) r) a tutela della salute pubblica, nell'ambito degli interventi di prevenzione posti in essere sul territorio comunale, nel periodo compreso tra aprile ed ottobre, è fatto obbligo all'esecutore:
- q) di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- r) di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- s) provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;
- t) di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Art. 8 – Obblighi dell'esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempienza contributiva



COMUNE DI MONTEGALLO

(*Provincia di Ascoli Piceno*)

1. L'esecutore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art.30 del Codice. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105, del Codice si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane si obbligano di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.
3. Le cooperative di produzione e lavoro si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
5. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
6. L'esecutore, ai sensi dell'art.105, comma 8, del Codice è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi art.29 D.Lgs. n.276/2003 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art.105 del Codice, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale.
7. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al precedente comma 6 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.
8. L'appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il pagamento degli stati avanzamento, per il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. L'amministrazione comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni.
9. Ai sensi dell'art. 3 Ordinanza Commissariale n. 78 del 23 maggio 2019 l'appaltatore deve essere in possesso anche del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite.
10. Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito "non regolare" della verifica di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

contratto, l'appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall'appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

11. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'appaltante del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione DURC on-line e del DURC Congruità.
12. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
13. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
14. E' fatto, altresì, obbligo per l'esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del direttore lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
15. L'esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto di tutto l'appalto. In particolare l'appaltatore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del RUP e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
16. Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.
17. Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
18. Il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al presente contratto è vincolante per l'appaltatore; l'impresa appaltatrice può comunque presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla base della propria esperienza. In ogni caso, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresе o di consorzio, tale facoltà è riconosciuta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
19. L'impresa appaltatrice, prima della consegna dei lavori, è obbligata a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza.
20. L'Impresa è tenuta alla fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.
21. L'appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall'art.5 della Legge n. 136/2010 relativamente all'identificazione degli addetti nei cantieri. E', perciò, obbligatorio che la tessera di



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

22. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 9 – Intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempienza retributiva

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 30, comma 6, del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche o verosimilmente utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. I pagamenti e le transazioni afferenti l'appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, i pagamenti per le consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) _____, e il seguente codice unico di progetto (CUP) H71I18000220004.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.
6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'appaltante provvederà a verificare l'inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
7. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno.
8. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
9. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.
10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia

1. I prezzi risultanti dall'offerta devono comprendere:
 - a) per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa di tutto il personale e la direzione tecnica di cantieri;
 - e) per gli operai, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni altra specie, beneficio, ecc.;



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

- f) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti per il loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
 - g) per i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per i mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di deposito e di trasporto e conferimento a discarica, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nelle liste delle categorie.
2. Per eventuali opere in economia, i prezzi concordati dalle parti devono, a loro volta, ricomprendere gli elementi di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g).
 3. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono offerti dall'esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Tali prezzi sono inoltre comprensivi degli oneri posti a carico dell'esecutore dall'art. 32, co. 4, del D.P.R. 207/2010 e di quanto previsto agli artt. 7 e 11 del presente contratto.
 4. La misura delle quantità avverrà secondo le indicazioni menzionate nell'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie, in conformità di quanto stabilito dal capitolato speciale.

Art. 12 – Controllo amministrativo contabile

1. Per l'attività di controllo amministrativo-contabile e i documenti contabili si applica il capo IV del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 nonché le relative disposizioni del capitolato speciale parte integrante del presente contratto.
2. Essendo il corrispettivo esclusivamente a corpo la contabilità viene effettuata sulla base di una stima del Direttore dei Lavori della quota parte percentuale eseguita per ogni categoria di lavori; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) viene detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) è aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 13 – Anticipazione del prezzo

1. In base a quanto stabilito dall'art.35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista in favore dell'esecutore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, che può essere incrementata fino al 30%, ai sensi dell'art. 207 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 giugno 2020, n. 77. L'anticipazione sarà erogata dall'appaltante, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (secondo gli schemi tipo 1.3. e 1.3.1. e relative schede tecniche parti integranti, approvati con D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo;



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Liquidazione dei corrispettivi

1. L'esecutore avrà diritto a pagamenti in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, e delle ritenute raggiunga la cifra di € 150.000,00 (diconsi Euro centocinquantamila/00).
2. Si applica il precedente art. 13 per il recupero dell'anticipazione erogata.
3. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA è versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario cui è tenuto direttamente il Comune di Montegallo. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".
4. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto dovranno essere effettuati sui seguenti conti correnti dedicati:
 - a. BANCA _____ Filiale di _____ codice IBAN IT _____ sul quale è delegato ad operare il Signor _____, nato a _____ () il ___/___/____, Codice fiscale _____.
5. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art.3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.
6. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata all'appaltante.
7. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio (Sdl) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dei lavori della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore. L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è il Comune di Montegallo– Servizio Territorio e Ambiente, Frazione Balzo Piazza Taliani n. 5 – C.F. e P.I. 00357070440 – 63094 MONTEGALLO. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio	Descrizione	Ufficio destinatario
----------------	-------------	----------------------



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

I.P.A.		
UFSKAS	Uff_eFatturaPA	Comune di Montegallo – Servizio Territorio e Ambiente

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG** _____), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del **campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.**

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l'istituto Tesoriere del Comune (attualmente Banca Intesa San Paolo – Filiale di Roccafluvione) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante precisate al precedente art.12 del presente contratto, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

8. Ai fini dei pagamenti come sopra precisati o dello stato finale l'appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio, con modalità esclusivamente telematica, il documento denominato DURC on-line., in corso di validità, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015. Si richiama a riguardo l'art. 8 del presente contratto.
9. Il conto finale verrà compilato entro 30 gg dalla data di ultimazione delle prestazioni quale risultante dal certificato di ultimazione dei lavori del direttore dei lavori, in conformità dell'art. 14 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.
10. Per lo stato di avanzamento lavori SAL si richiama l'art. 14, comma 1 lett. d), del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.
11. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà ai sensi dell'art. 113-bis del Codice nel termine di trenta giorni (30) giorni a decorrere dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
12. Il termine per disporre il pagamento degli acconti dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta (30) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
13. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
14. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 103, co. 6, del D.Lgs. 50/2016. Il tasso di interesse legale è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi del suddetto art. 103 comma 6. La garanzia assicurativa



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

deve essere conforme ai contenuti degli schemi tipo 1.4. e 1.4.1. ed alle relative schede tecniche parti integranti, come approvati dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31.

15. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di .30 giorni per il pagamento della rata di saldo decorrerà dalla presentazione della garanzia stessa.
16. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile all'appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i..
17. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.
18. L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante si applica il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti:
 - a) conseguentemente il cessionario deve comunicare all'appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.
19. Poiché l'opera non è finanziata con risorse proprie dell'Amministrazione appaltante, le parti convengono che qualunque ritardo nei pagamenti degli acconti e del saldo da parte dell'ente erogatore non potrà essere imputato all'ente appaltante; per l'eventuale decorrenza degli interessi non sarà pertanto tenuto conto del tempo intercorso fra la spedizione della domanda di erogazione e l'incasso del mandato di pagamento emesso dall'ente erogatore.
20. Nel caso l'esecutore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un consorzio ordinario, di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto. Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dall'appaltante ai sensi di legge. Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 9 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.
21. Ferma restando, in ogni caso, l'unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, la richiesta di presentazione di fatture separate da parte delle imprese riunite potrà essere ammessa qualora siano osservate le seguenti condizioni di salvaguardia:
 - a) nell'ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso esonero dell'appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;
 - b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per l'appaltante da ogni onere di controllo sulla



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull'importo della corrispondente fattura da questo emessa.

In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 10 del presente contratto.

Art. 15 - Responsabilità e obblighi dell'esecutore per i Rischi di Esecuzione

1. L'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
2. La polizza assicurativa presentata dall'esecutore è stata costituita mediante n. emessa da in data;
In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale la copertura assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte i concorrenti con responsabilità solidale. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".
3. La somma assicurata contro i rischi dell'esecuzione è pari a:
Partita 1 - Opere € _____
Partita 2 - Opere preesistenti € _____
Partita 3 – Demolizioni e sgombero € _____
4. La polizza garantisce l'appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il relativo massimale è pari a € 500.000,00 in conformità del criterio stabilito dall'art. 103 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016.
N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.
5. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
6. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
7. Qualora non vi abbia già provveduto, l'esecutore è tenuto a trasmettere all'appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

8. Qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, l'esecutore è tenuto a presentare copia della polizza prescritta dal presente articolo al momento della consegna.
9. E' fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell'esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.
10. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
11. Oltre alle coperture assicurative di cui al presente articolo non sono previste ulteriori garanzie assicurative o bancarie

Art. 16 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa

1. L'impresa esecutrice s'impegna a comunicare all'appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con riguardo alle attività di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 è fatto obbligo per l'appaltante autorizzare subcontratti e subappalti concernenti le attività elencate all'art. 1, co. 53 della citata legge, previa acquisizione della comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose istituiti presso le competenti Prefetture, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014.
3. Nel caso in cui la Prefettura provveda alla cancellazione dell'impresa dall'elenco, l'appaltante revocherà l'autorizzazione al subcontratto o subappalto. L'esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.
4. L'esecutore si obbliga ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al presente articolo, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il subcontraente o il subappaltatore dall'elenco.

Art. 16 bis – Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anti-corruttivo

1. Ai sensi dell'art.5 del Protocollo quadro di legalità, tra la Struttura di Missione ex articolo 30 Legge n.229/2016 e Commissario Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa SpA – Invitalia, del 26 luglio 2017:

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni :

a) Clausola n. 1:

"Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p."

b) Clausola n. 2:

"Il Soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p."

Art. 16 ter – Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia

1. Ai sensi dell'art.6 del Protocollo quadro di legalità, tra la Struttura di Missione ex articolo 30 Legge n.229/2016 e Commissario Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa SpA – Invitalia, del 26 luglio 2017:

Il Soggetto aggiudicatore si impegna inoltre a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 c. c.:

a. Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.

b. Clausola n. 2:



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. Il Soggetto aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere:
 - a. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
 - b. l'obbligo del Contraente generale/Concessionario di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
 - c. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del concessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
 - d. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno – così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Art. 16 quater – Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati ai sensi del Protocollo di Legalità

1. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi all'articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari) e di quelli di cui all'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sanzionata:
 - a. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
 - b. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del subcontraente;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito della cancellazione dall'Anagrafe in conformità a quanto indicato all'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo. Nei confronti del Contraente generale, dell'Affidatario o del subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del contratto di affidamento o del subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera C.I.P.E .n. 58 del 2011. Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all' articolo 32, comma 10, della legge n. 114 del 2014.
3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4, 5 e 6; il mancato inserimento, da parte del Contraente generale/Concessionario, dell'Affidatario o del subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c. c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole o con il diniego o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, etc.). La violazione da parte del Contraente generale/Concessionario, dell'Appaltatore dell'Affidatario o del subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con l' ANAC.
5. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera. La violazione da parte dell'Affidatario o del subcontraente, degli obblighi indicati nell'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
6. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del subcontraente degli obblighi indicati nell'articolo 6, paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
7. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento, bolle di consegna dei materiali). La violazione da parte dell'Affidatario o del subcontraente degli obblighi indicati nell'articolo 9, paragrafi 3 e 4 del Protocollo, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:
 - a. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);
 - b. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
 - c. in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del subcontraente;



COMUNE DI MONTEGALLO

(*Provincia di Ascoli Piceno*)

d. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Resta inteso che qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento, nella piattaforma, di lavoratori, di partite iva senza dipendenti o di mezzi, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere dei lavoratori o dei mezzi, e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella piattaforma dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione, individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del Protocollo. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Modalità di applicazione delle penali:

a. Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate, dal Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa, nei confronti del Contraente generale/Concessionario, nonché, per il tramite del Contraente generale/Concessionario e/o Appaltatore, nei confronti del subcontraente. In tutti i casi il Soggetto pubblico ne darà informazione alla Struttura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Struttura, al Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa ed al proprio dante causa nella Filiera delle imprese circa l'esito dell'applicazione della penale stessa. In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

b. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Detto Soggetto pubblico potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue al termine della realizzazione dell'intervento verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto pubblico medesimo.

c. Restano ferme le sanzioni previste dalle normative di settore.

9. Risoluzione del contratto:

a. La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della parte pubblica contraente e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto,



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

b. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio disposto dal Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 158 del D.P.R. n. 207 del 2010, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente generale/Concessionario ai sensi dell'articolo 159 del medesimo D.P.R.

Art. 17 – Subappalto

1. L'esecutore può avvalersi del subappalto e del cottimo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, qualora abbia presentato, all'atto dell'offerta, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei servizi e dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. Ai sensi dell'art. 105 comma 2, del Codice il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.
2. Il subappalto e il cottimo regolarmente dichiarato in sede di offerta, nonché tutti i subcontratti previsti nel precedente articolo 16 dovranno essere debitamente autorizzati dall'appaltante. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio DURC on-line, in corso di validità, secondo le modalità di cui al D.M. 30/01/2015 nonché del DURC congruità previsto all'Ordinanza Commissariale n.78/2019.
3. Riguardo ai limiti, modalità e requisiti per la richiesta ed autorizzazione al subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo, dal precedente articolo 16 e dai provvedimenti conseguenti, il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.
5. Fino al rilascio dell'autorizzazione non potrà avere inizio l'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore o del cottimista.
6. Quanto sopra anche qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto.
7. In particolare, per le opere scorporabili appartenenti alla categoria e OG11 consistente in lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali, di importo singolarmente superiore al 10% si richiama la possibilità di utilizzare il subappalto nel limite del 30% dell'importo della lavorazione scorporabile che si intende subappaltare, ai sensi della vigente normativa in materia (art. 1 Decreto ministero infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016 n. 248 e artt. 89 comma 11 e 105 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016). Nell'eventualità di subappalto, nel limite massimo ammesso, il subappaltatore dovrà pertanto possedere la necessaria adeguata qualificazione.
8. Con riferimento alle opere scorporabili, a qualificazione obbligatoria, nel caso di eventuale subappalto, l'aggiudicatario, fermo restando l'obbligo di preventiva indicazione all'atto dell'offerta, è comunque tenuto a subappaltare tali opere ad impresa in possesso di adeguata qualificazione.
9. L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

ribasso; l'appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. L'esecutore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità di cui sopra.
11. Per il trattamento economico e normativo si applica il comma 9 dell'art. 105 del codice.
12. L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere all'appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, l'appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
13. L'esecutore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice. Qualora durante l'esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
14. L'esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
15. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richieda l'impiego di manodopera, come previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto. Fatti salvi gli obblighi posti a carico dell'esecutore dal precedente art. 16 di comunicazione dell'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, il medesimo deve trasmettere all'appaltante tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, indicanti oltre alle clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
17. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica, ai sensi dell'art. 7 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.
18. L'Appaltatore terrà sollevato ed indenne l'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.
19. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
20. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 bis - Avvalimento

(Eventuale - articolo da inserire nella sola ipotesi in cui il concorrente abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento)

1. Il direttore dei lavori coadiuverà il RUP nella verifica durante l'esecuzione che siano state messe a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria a favore dell'esecutore tutte le risorse necessarie di cui quest'ultimo è carente, per tutta la durata dell'appalto, così come risulta dalla documentazione allegata all'offerta presentata in sede di gara, fermo restando la responsabilità in solido di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Forme di controllo e modifica del contratto

1. In materia di controlli e prove in corso di esecuzione dei lavori si richiama la disciplina risultante dal capitolato speciale, dagli artt. 31, 100 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, anche con riferimento all'accettazione dei materiali.
2. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto può essere disposta, unicamente nei casi e alle condizioni da esso previsti. Per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice si applica l'art.8 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
3. Si richiamano le disposizioni del capitolato speciale che fissano ai sensi del comma 1 lettera a) del Codice la portata e la natura delle eventuali modifiche.
4. Si applica il comma 12 del citato art. 106. In tal caso l'esecutore è tenuto alle prestazioni alle stesse condizioni e agli stessi prezzi previsti nel presente contratto. L'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. In materia di modifiche, variazioni, varianti contrattuali e di nuovi prezzi si applica l'art. 8 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

Art. 19 – Conto finale

1. Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
2. Al conto finale il direttore dei lavori allega la documentazione di cui alla comma 5 dell'art. 14 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

Art. 20 – Modalità e termini di collaudo

1. Per i lavori di cui al presente contratto è rilasciato certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 e si applicano le disposizioni previste dall'art. 229, co. 3, del medesimo D.P.R..
3. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera il responsabile del procedimento provvederà a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera. L'appaltante potrà far eseguire in danno dell'esecutore i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
4. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 234, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010 circa gli ulteriori provvedimenti amministrativi.
5. L'appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
6. L'appaltante acquisisce d'ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/1/2015, "DURC on-line" in corso di validità, ai fini del certificato di regolare esecuzione.
7. Ai sensi dell'art. 3 Ordinanza Commissariale n. 78 del 23 maggio 2019 l'appaltante acquisisce d'ufficio il documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere eseguite.

Art. 21 – Controversie

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 204, 205, 211 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Appaltante ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.
3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'appaltante.
4. Trattandosi di Intervento di Ricostruzione Pubblica Post-Sisma, l'insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente al presente contratto e le azioni di tutela si intendono adottare saranno tempestivamente comunicati all'ANAC, anche al fine di risolvere in via bonaria o transattiva le riserve ai sensi degli artt. 205, 206 e 208 del d.lgs. 50/2016.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

1. L'appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora il direttore dei lavori accerti che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'esecutore. Il direttore dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, il Comune, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Comune provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente.
6. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.



COMUNE DI MONTEGALLO

(*Provincia di Ascoli Piceno*)

7. In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione è fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Per quanto previsto dai precedenti commi l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 2.
9. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi
 - a) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010;
 - b) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dell'appalto nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
 - e) in caso di violazione degli obblighi e degli impegni di cui agli art. 1-ter, 16, 16-bis, 16-ter e 16-quater;
 - f) subappalto non autorizzato;
 - g) cessione del contratto;
 - h) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
 - i) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dal Comune con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
 - j) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
 - k) inosservanza degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al successivo art. 23

Art. 23 – Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché di quelli previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montegallo approvato con atto G.C. n. 5 del 31.01.2014, si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.
2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 24 – Facoltà di recesso



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 – Documenti parte integrante del contratto

1. Le opere di cui al presente contratto dovranno essere realizzate alle condizioni dell'*Offerta* presentata, che è parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, nonché alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate da:
 - a) presente contratto;
 - b) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
 - c) il capitolato speciale d'appalto;
 - d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche
 - e) l'elenco dei prezzi unitari;
 - f) piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
 - g) Il cronoprogramma;
 - h) le relazioni predisposte dall'appaltatore in sede di offerta, contenenti aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara;
 - i) le polizze assicurative;
 - j) il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure che non transitano per il tramite di INVITALIA.
2. Fatto salvo per il capitolato speciale, i documenti elencati al comma precedente, anche se non materialmente allegati, ma conservati dall'appaltante e controfirmati dai contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. Le opere dovranno essere realizzate conformemente al piano di sicurezza e coordinamento e al piano operativo della sicurezza.

Art. 26 – Elezione di domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento della spedizione della lettera di invito.
2. Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 ed al D.P.R. n. 207/2010 vigenti al momento della spedizione della lettera di invito.



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto non espressamente previsto nello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e negli atti attuativi, alla esecuzione del contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 28 – Spese

1. Si dà atto che il presente appalto è soggetto ad I.V.A. che viene assunta dal Comune di Montegallo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, saranno a carico dell'appaltatore.
 3. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.
4. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
5. Si dà atto che il presente contratto, sottoscritto con modalità elettronica, sarà registrato a termini del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Art. 29 – Trattamento dei dati ai Sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
2. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Montegallo (AP) quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo.
3. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.
5. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

6. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 30 – Norme di Chiusura

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al progetto esecutivo approvato che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportato, anche per le parti non materialmente allegate.
2. L'Appaltatore ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
3. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché di quello dell'Amministrazione che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'Appaltatore è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Per il Comune di Montegallo
(Ing. Andrea Rivosecchi)

Per l'Appaltatore

La presente scrittura privata, redatta con procedura informatica, viene firmata digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, la quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1341 e 1342 del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 16bis, 16ter, 16quater, 17, 17bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28.

Per il Comune di Montegallo
(Ing. Andrea Rivosecchi)

Per l'Appaltatore



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

La presente scrittura privata, redatta con procedura informatica, viene firmata digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, la quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

INDICE CONTRATTO	
COSTITUENTI LE PARTI	1
PREMESSE	1
STIPULA	3
ARTICOLATO	3
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto e soggetti della Stazione Appaltante	3
Art. 1-bis – Miglioramenti Offerti dall’Appaltatore	4
Art. 1-ter – Obblighi dell’Appaltatore	4
Art. 2 – Garanzia definitiva	7
Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori	8
Art. 4 - Programma di esecuzione	8
Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità	9
Art. 6 - Danni da caso fortuito o forza maggiore	9
Art. 7 – Oneri a carico dell’esecutore	10
Art. 8 – Obblighi dell’esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell’appaltante in caso di inadempienza contributiva	11
Art. 9 – Intervento sostitutivo dell’appaltante in caso di inadempienza retributiva	14
Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia	15
Art. 12 – Controllo amministrativo contabile	16
Art. 13 – Anticipazione del prezzo	16
Art. 14 – Liquidazione dei corrispettivi	17
Art. 15 - Responsabilità e obblighi dell’esecutore per i Rischi di Esecuzione	20
Art. 16 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa	21
Art. 16 bis – Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anti-corruttivo	21
Art. 16 ter – Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia	22
Art. 16 quater – Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati ai sensi del Protocollo di Legalità	23
Art. 17 – Subappalto	26
Art. 17 bis - Avvalimento	28
Art. 18 – Forme di controllo e modifica del contratto	28
Art. 19 – Conto finale	29
Art. 20 – Modalità e termini di collaudo	29
Art. 21 – Controversie	30
Art. 22 – Risoluzione del contratto	30
Art. 24 – Facoltà di recesso	31
Art. 25 – Documenti parte integrante del contratto	32
Art. 26 – Elezione di domicilio	32
Art. 27 – Rinvio	32
Art. 28 – Spese	33
Art. 29 – Trattamento dei dati ai Sensi del Regolamento U.E. 679/2016	33
Art. 30 – Norme di Chiusura	34